

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI RIOLA SARDO, VILLA SANT'ANTONIO E
BARADILI AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 98, COMMA 3, DEL D. LGS N. 267/2000**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di settembre,

TRA

- Il Comune di **Riola Sardo**, con sede in Via Umberto I, 16 09070 Riola Sardo (OR), C.F. 00070490958, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Dott. Lorenzo Pinna, nato a Riola Sardo il 04.09.1980, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.09.2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di **Villa Sant'Antonio**, con sede in Via Maria Doro, 3, 09080, Villa Sant'Antonio (OR), C.F. 00074670951, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Antonio Quirino Cuccu, nato a Sant'Antonio Ruinas il 16.01.1959, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.08.2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di **Baradili**, con sede in Via Vittorio Emanuele, 5, 09090, Baradili (OR), codice fiscale C.F. 80007220959, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Maria Anna Camedda, nata a Cabras il 11.07.1972, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale. n. 29 del 25.08.2026, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo, e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il Sindaco e il Presidente della provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia

Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della Convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 - adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020;

Richiamata la circolare esplicativa della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale del 02.12.2020;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e dichiarano di voler convenzionare il Servizio di Segreteria comunale dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Riola Sardo, Villa Sant'Antonio e Baradili, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

Art. 2 - Comune Capo-Convenzione

1. Il Comune di Riola Sardo è individuato quale Comune Capo - Convenzione.
2. Al Sindaco del Comune Capo - Convenzione competono:
 - l'adozione del decreto di nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 267/2000, previa intesa con i Sindaci convenzionati;
 - la ricezione delle richieste di ferie, congedi, permessi, aspettative e in generale l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa intesa con i Comuni convenzionati, cui vanno comunicati i singoli atti adottati;

- i provvedimenti riguardanti:
 - a) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
 - b) la richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del Segretario Comunale titolare;
 - c) l'autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01.10.2026 e sino al termine del mandato del Sindaco del Comune Capofila. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario titolare in carica continua a svolgere le proprie funzioni nell'interesse di tutti i Comuni convenzionati fino alla formale conferma da parte del Sindaco neo-eletto del Comune capofila, ovvero fino alla nomina del nuovo segretario, da effettuarsi comunque non prima di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dall'insediamento del Sindaco medesimo. Durante tale periodo di prorogatio legale, i Comuni associati restano obbligati al rispetto dei patti finanziari e organizzativi previsti dal presente accordo.
2. È comunque fatta salva la possibilità di risoluzione consensuale anticipata, dichiarata dai tre Consigli Comunali, con relativa indicazione del termine di cessazione dell'efficacia della Convenzione medesima.
3. La cessazione della Convenzione potrà altresì essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da una sola delle parti aderenti con deliberazione del Consiglio Comunale (recesso unilaterale). In tal caso, la deliberazione di recesso del rapporto convenzionale dovrà essere trasmessa agli altri Enti, assicurando un preavviso di sessanta giorni per la decorrenza della stessa.
4. A seguito delle elezioni amministrative nel Comune Capofila o in uno degli altri Comuni convenzionati, è data facoltà al nuovo Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla data della relativa proclamazione, di recedere dalla presente convenzione, in deroga al termine di cui al precedente comma 3, a mezzo di proprio atto deliberativo da notificare agli altri Enti convenzionati e al Segretario comunale titolare. In tal caso, la convenzione è sciolta allo scadere del sessantesimo giorno successivo alla proclamazione. Decorso il sessantesimo giorno dalla data di proclamazione, per l'esercizio della facoltà di recesso si applica la procedura di cui al comma 3.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente Convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, dovranno essere portate a conoscenza del Segretario Comunale assegnato alla sede di segreteria convenzionata e alla competente Prefettura – UTG di Cagliari- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Sardegna, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. In caso di scioglimento anticipato della Convenzione, il Segretario conserva la titolarità del Comune capo-Convenzione.
7. La presente convenzione potrà essere prorogata mediante deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni convenzionati, la cui esecutività dovrà intervenire prima del termine di cui al comma 1.

Art. 4 - Nomina del Segretario Comunale

1. Le Parti danno atto che, ai sensi della normativa vigente, il Comune di Riola Sardo, ente Capofila, mantiene il proprio segretario titolare in carica, Dott.ssa Ilaria Manca; pertanto, non si procederà alla pubblicizzazione dell'avviso di ricerca di un segretario, e il medesimo segretario assumerà la titolarità della nuova sede convenzionata a decorrere dal 01.10.2026, previo provvedimento formale della Prefettura UTG di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sardegna.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Fermo restando il rapporto organico con il Ministero dell'Interno, il Segretario comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Riola Sardo, Villa Sant'Antonio e Baradili.
2. Il Segretario organizzerà il proprio tempo di lavoro in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e assicurerà la presenza in servizio nei tre Comuni secondo la seguente distribuzione oraria:
 - Comune di Riola Sardo: 18 (diciotto) ore settimanali;
 - Comune di Villa Sant'Antonio: 12 (dodici) ore settimanali;
 - Comune di Baradili: 6 (sei) ore settimanali.
3. Il calendario dei giorni di presenza in ciascun Ente sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario Comunale. Nei casi di necessità ed urgenza il calendario settimanale potrà essere variato previo accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale, in caso di necessità, potrà svolgere il proprio servizio anche da remoto, a titolo esemplificativo in occasione delle sedute di Giunta, in conformità alle forme di autoregolamentazione adottate da ciascuno degli Enti.

Art. 6 - Trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata e il rimborso delle spese, sono regolati dalla legge, dai contratti

collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Comune di Riola Sardo, in qualità di Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant'altro attiene all'ufficio convenzionato.

Art. 7 - Ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente Convenzione sono costituite da:
 - a) tutte le voci retributive spettanti al Segretario ai sensi della legge, dei CCNL Area Funzioni Locali (compreso il c.d. galleggiamento), e CCDI;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da un comune all'altro della convenzione, in conformità a quanto stabilito nel Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011;
 - c) i buoni pasto dovuti al Segretario Comunale in caso di prosecuzione del servizio in orario pomeridiano, nei giorni in cui è previsto il rientro in uno dei Comuni convenzionati;
 - d) i rispettivi oneri riflessi;
 - e) le eventuali indennità aggiuntive spettanti al Segretario in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o di tutti i Comuni convenzionati;
 - f) le retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - g) più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario Comunale a beneficio dei Comuni convenzionati.
3. Le spese concernenti l'ufficio di segreteria comunale convenzionato saranno ripartite tra i Comuni in Convenzione come segue:
 - Comune di Riola Sardo, quota parte pari al 50%;
 - Comune di Villa Sant'Antonio, quota parte pari al 33,33%;
 - Comune di Baradili, quota parte pari al 16,67%
4. Restano a carico di ciascun Ente:
 - a) i diritti di segreteria connessi all'attività di rogito;
 - b) i rimborsi spese, i diritti, le indennità, compresa l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione ove dovuta, e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli enti.

5. Tutti i compensi comunque spettanti al Segretario Comunale saranno erogati dal Comune Capo Convenzione, ad eccezione delle somme dovute per le finalità svolte nell'interesse esclusivo degli altri Enti convenzionati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, che saranno da questi ultimi versate, con cadenza trimestrale, al Comune Capo Convenzione, per la successiva liquidazione al Segretario Comunale. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Il Comune di Riola Sardo notificherà ai Comuni di Villa Sant'Antonio e Baradili il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute a cadenza semestrale e gli stessi provvederanno al rimborso della quota posta a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
7. I Comuni di Villa Sant'Antonio e Baradili provvederanno, altresì, a comunicare la previsione di spesa annua con gli aggiornamenti della stessa al verificarsi di possibili variazioni.

Art. 8 - Disciplina Ordinamento dei Segretari

1. In applicazione degli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), a tenore dei quali il sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, nonché dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 465/1997, la competenza alla nomina e alla revoca del Segretario è attribuita al Sindaco del Comune di Riola Sardo, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente capofila della presente Convenzione, previo accordo con gli altri Comuni aderenti.
2. È, altresì, fatta salva la possibilità per ciascun Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 267/2000.

Art. 9 - Il Vice Segretario

1. Nei Comuni convenzionati in cui il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi preveda la figura del Vice Segretario, lo stesso potrà essere nominato per coadiuvare il Segretario titolare della Convenzione e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 10 -Forme di consultazione

1. Per qualsiasi evenienza che dovesse sorgere sulla gestione dell'ufficio di Segreteria convenzionata, gli Enti contraenti provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta comune.

Art. 11 - Modifiche alla Convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei tre Enti.
2. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente Convenzione, ad eccezione delle modifiche riguardanti istituti in essa regolamentati.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
4. La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2025, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale della Sardegna, per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco del Comune di **Riola Sardo** Dott. Lorenzo Pinna



LORENZO PINNA
18.09.2026
09:46:55
GMT+02:00

Il Sindaco del Comune di **Villa Sant'Antonio** Antonio Quirino Cuccu



ANTONIO
QUIRINO
CUCCU
18.09.2026
10:55:19
GMT+02:00

Il Sindaco del Comune di **Baradili** Maria Anna Camedda



MARIA
ANNA
CAMEDDA
18.09.2026
10:15:50
GMT+02:00